

## CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE CORSI OPERATORE DI IDRAULICA FORESTALE

TRA

Il CENTRO STUDI GIOVANNI VERGA accreditato c/o Regione Campania cod. ente 2185/02/14 (soggetto promotore), con sede in VIA G. GIULIANI, 84069 ROCCADASPIDE (SA) P.IVA 04707730653, d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato dal sig. ANTONIO CAIAFA, nato a POLLA, il 25/05/1982;

E

Unità Operativa Dirigenziale - Servizio Territoriale Provinciale Salerno (UOD-STP) 50 07 14 (C.F. 80011990639) - sede legale via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno, gestore della Foresta Demaniale Regionale Cerreta Cognole, sita nel Comune di Montesano Sulla Marcellana (SA) - cantiere forestale dove sarà svolta l'attività di tirocinio - rappresentata dal Dirigente dr Giuseppe GORGA;

Unità Operativa Dirigenziale - Ufficio Centrale Foreste e Caccia 50 07 04, rappresentata dalla Dirigente dr.ssa Flora Della Valle;  
d'ora in poi entrambe le UOD denominate «soggetto ospitante»

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti")

### PREMESSO CHE

- Il Centro Studi Giovanni Verga è stato autorizzato allo svolgimento dei corsi regionali professionali "OPERATORE DI IDRAULICA FORESTALE" con autorizzazione prot. n. D.D. 895 del 20/11/2017 pubblicato sul B.U.R.C. n.88 del 06/12/2017;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- in materia di tirocini formativi ed orientativi, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con D.M. del 25 marzo 1998, n. 142;
- i due soggetti sopra indicati hanno già stipulato, per analoghe esperienze di tirocini formativi e di orientamento, una Convenzione di durata annuale, approvata con DDR n. 230 del 19.07.2018, intesa a regolamentare in modo puntuale e continuativo la suddetta attività di formazione tecnico-pratica, dettagliando e specificando obblighi ed impegni dei soggetti partecipanti;
- che, in considerazione dei soddisfacenti risultati raggiunti nella collaborazione intrapresa, le parti intendono stipulare una nuova Convenzione per Tirocini di formazione tra Centro Studi Giovanni Verga e Soggetto Ospitante;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1



La presente convenzione regola i rapporti tra il "soggetto ospitante" e il "soggetto promotore" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di studenti e laureati compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea specialistica, ed equivalenti, equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione, scuole di specializzazione, master di I e di II livello, nonché altri corsi di formazione professionale, organizzati da soggetti di cui all'art. 2 del D.M. 142/1998;

## Articolo 2

Il "soggetto ospitante" si impegna:

- a) ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, fino ad un numero complessivo compatibile con la consistenza numerica dei propri dipendenti con contratto a tempo indeterminato, su proposta del "soggetto promotore", previa verifica, di volta in volta, dell'effettiva disponibilità di posti;
- b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;
- c) a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro;
- d) a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- e) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della Polizza sottoscritta dal "soggetto promotore") e al "soggetto promotore". A tal proposito si segnala che: la posizione Assicurativa Territoriale, aperta con l'I.N.A.I.L. (PAT): N.21121844. Per quanto riguarda la Responsabilità Civile il "soggetto promotore" ha altresì attiva una polizza con la compagnia assicurativa UnipolSai, il cui numero di polizza è 1/48480/122/136277655 sottoscritta nell'agenzia di Teggiano (SA) codice subagenzia 100.

## Articolo 3

Il "soggetto promotore" si impegna:

- a) ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- b) a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di Ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento;
- c) a designare un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di verificare l'attività formativa;
- d) a dotare i corsisti di tutti i DPI necessari all'espletamento del tirocinio: (tute, occhiali a stanghetta, berretti, scarpe antinfortunistiche, ecc.).

## Articolo 4

Nessun onere è previsto a carico del Soggetto ospitante.

## Articolo 5

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 non costituiscono rapporto di lavoro.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente Convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile del "soggetto ospitante";
- il nominativo del tutor del "soggetto promotore";
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione delle "presenze" in cantiere;
- le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

La durata dei tirocini è regolamentata dall'articolo 7 del Decreto Ministeriale 142/98 e non sarà comunque superiore a 12 mesi fino ad un massimo di 240 ore da svolgersi settimanalmente dal lunedì al sabato presso il cantiere forestale sede del tirocinio, fatta eccezione per i soggetti portatori di handicap per i quali è posto un limite massimo di 24 mesi.

Le date di inizio e di fine, nonché i tempi di presenza nei locali del "soggetto ospitante", sono fissate di comune accordo tra i tutor designati dal "soggetto ospitante" e dal "soggetto promotore".

Al termine del tirocinio, sarà cura del "soggetto ospitante" rilasciare al tirocinante un'attestazione di frequenza di avvenuto tirocinio.



## Articolo 6

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante e/o qualora lo stesso adottasse comportamenti lesivi di diritti ed interessi del "soggetto ospitante", questo potrà, previa informazione al tutor incaricato dal "soggetto promotore", sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

## Articolo 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e il "soggetto promotore".

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività previste, unicamente per le finalità ad essa connesse, secondo quanto previsto dal GDPR UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

## Articolo 8

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di anni tre.

## Articolo 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

## Articolo 10

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante" e una al "soggetto promotore".

Letto, approvato e sottoscritto.

Roccadaspide (data) 15/10/2019

### Per il Soggetto Promotore

CENTRO STUDI GIOVANNI VERGA  
di Salerno  
Responsabile Sig. ANTONIO CAIAFA

Centro Studi "Giovanni Verga"  
di Antonio Caiafa

Via C. Giuliani 184069 Roccadaspide (SA)  
P.IVA 04707730653  
C.F. CAIAFA ANTONIO 7517911

### Per il Soggetto Ospitante

U.O.D. 50.07.14 – Servizio Territoriale Provinciale

Il Dirigente dott. Giuseppe GORGA

U.O.D. 50.07.04 – Ufficio Centrale Foreste e Caccia  
Il Dirigente dott.ssa Flora DELLA VALLE

